

Risposte a quesiti precompilata 2024. Nella circolare il dietrofront sulla possibilità del ravvedimento dell'invio della CU oltre i termini

Pubblicata la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 del 31 maggio 2024 con le risposte alle domande formulate dagli operatori sulla dichiarazione dei redditi. Sono illustrate, in particolare, questioni concernenti l'utilizzo, la compilazione e l'apposizione del visto di conformità, in relazione al modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. "modello 730/2024") e sono fornite precisazioni concernenti alcuni oneri detraibili, con l'obiettivo di dare agli uffici uno strumento unitario che garantisca un'applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale. Vengono fornite istruzioni sulla compilazione del Quadro W relativamente ai redditi di capitale di fonte estera. Alcuni quesiti riguardano, inoltre, i versamenti minimi delle imposte sostitutive.

La circolare, tra l'altro, scioglie i dubbi sulla fruibilità di alcuni casi specifici del credito d'imposta "prima casa under 36" e sull'ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di certificazioni uniche trasmesse oltre i termini ordinariamente previsti.

Precompilata 2024. Il call center dell'Agenzia delle entrate attivo anche domani 1°giugno e sabato 15 giugno

Un supporto in più dedicato ai cittadini che desiderano avere maggiori informazioni o assistenza per consultare e inviare la propria dichiarazione dei redditi precompilata. Il call center dell'Agenzia delle Entrate sarà attivo, in aggiunta ai consueti orari (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17), anche sabato 1° e sabato 15 giugno dalle 9 alle 13. L'iniziativa mira a potenziare il servizio di assistenza telefonica dell'Agenzia in questa prima fase della stagione dichiarativa.

In Gazzetta il Decreto “Salva casa”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica», cd. “Salva-Casa”.

Agevolazioni della dichiarazione 2024. Online le guide del Fisco sui bonus fiscali per i contribuenti

Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi. Sono alcune delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024, da oggi online sul sito dell'Agenzia delle Entrate. In questo modo i cittadini possono avere a disposizione, con informazioni complete e aggiornate, tutto ciò che occorre per beneficiare dei vari sconti fiscali di cui è possibile usufruire.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 17 del 2024

In questo numero:

Speciale Modulistica 2024 –

Il modello “Redditi 2024-PF” fascicolo 3 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2024 per il periodo d'imposta 2023

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15/16 del 2024

In questo numero:

Speciale Modulistica 2024 –

Il modello “Redditi 2024-PF” fascicoli 1 e 2 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2024 per il periodo d’imposta 2023

Modello “Redditi PF” 2024 (periodo d’imposta 2023) per le persone fisiche. Le principali novità

Dopo gli aggiornamenti comunicati del 22 maggio 2024, 23 aprile 2024 e il 19 aprile 2024 pubblichiamo il modello Redditi Persone fisiche 2024 (fascicoli 1, 2 e 3) relativo all’anno d’imposta 2023, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare in via telematica entro il 15 ottobre 2024.

Nel nuovo modello trovano spazio diverse novità.

Stretta finale sul Superbonus e cessioni dei crediti. In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L n. 39/2024

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, la Legge 23 maggio 2024, n. 67 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

Rottamazione-quater. Quarta rata entro il 31 maggio 2024 (tolleranza entro il 5 giugno 2024)

Nuova scadenza in arrivo per la Rottamazione-quater. Per i contribuenti in regola con i pagamenti precedenti, il prossimo 31 maggio è il termine entro il quale deve essere versata la quarta rata della Definizione agevolata delle cartelle. Per pagare vanno utilizzati i moduli allegati alla comunicazione

delle somme dovute, già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione e disponibile in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

La scadenza riguarda anche i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023, residenti nei territori indicati nell'allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023, cosiddetto decreto Alluvione (convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023), che devono effettuare il versamento della terza rata, in base allo specifico calendario definito per le zone interessate.

Per ciascuna rata la legge prevede la possibilità di avvalersi di ulteriori 5 giorni di tolleranza rispetto al termine previsto. Pertanto, il pagamento della rata in scadenza il 31 maggio sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 5 giugno 2024. Si ricorda che in caso di pagamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all'importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

Sistema tributario. Approvato via definitiva il decreto legislativo per la revisione sanzionatorio

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 24 maggio 2024, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in via definitiva un decreto

legislativo relativo alla revisione del sistema sanzionatorio tributario.

In attesa del testo definitivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, preleva la bozza del decreto legislativo.

Il Cdm approva lo schema del D.L “Salva-casa”/Condono 2024

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 24 maggio 2024, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge relativo a misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica finalizzate a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, supportando, al contempo, gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo.

Online la nuova Guida del Fisco sulla rateizzazione delle cartelle

È online la nuova guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento, realizzata dall’ Agenzia delle Entrate insieme all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

La guida fornisce informazioni su quali somme sono rateizzabili, come presentare la domanda, modalità di pagamento delle rate ed effetti della rateizzazione o dell'eventuale decadenza.

ZES unica: in Gazzetta le modalità di accesso al credito d'imposta per gli investimenti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – del 17 maggio 2024, recante: «Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli»

Il nuovo redditometro applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni

d'imposta a decorrere dal 2016

L'articolo 10 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto disposizioni finalizzate a modificare l'istituto dell'accertamento sintetico del reddito complessivo (cd. Redditometro), nelle quali si prevede, tra l'altro, il parere dell'Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Inoltre, contestualmente, ha abrogato il decreto ministeriale 16 settembre 2015 (in "Finanza & Fisco" n. 19/2015, pag. 1440) contenente gli elementi necessari per effettuare l'accertamento, che cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Di conseguenza, dopo 9 anni dal precedente D.M. del 2015, in ossequio alla citata modifica (dell'art. 38, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), secondo la quale la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva e che detto contenuto deve essere individuato, mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, approvato il nuovo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – del 7 maggio 2024, recante: «Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche» – che troverà applicazione a decorrere dagli avvisi di accertamento relativi al 2016. Il nuovo provvedimento tiene conto sia delle spese presuntivamente attribuibili al contribuente sulla base di una campionatura effettuata di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite in cinque aree territoriali, sia della quota di risparmio formatasi in ciascun anno, sia delle spese effettivamente sostenute.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 14 del 2024

In questo numero:

– Commenti –

Adesione ai “PVC” emessi dal 30 aprile 2024. “Approvato” il modello di comunicazione di Enrico Molteni

– Giurisprudenza –

Corte Suprema di Cassazione:

L'ex liquidatore di società “zombie” cancellata dal Registro delle imprese conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 7440 del 20 marzo 2024

Tardiva od omessa comunicazione all'ENEA. La violazione non implica la decadenza dell'Ecobonus – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 7657 del 21 marzo 2024

Per la responsabilità dell'ex amministratore di cui all'art. 36 D.P.R. n. 602/1973 non serve la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario. Ma nel regime previgente non si estende all'IRAP (e all'IVA) – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 9170 del 5 aprile 2024

– Prassi –

Agenzia delle entrate

Primi chiarimenti sulla rilevanza fiscale della correzione di errori contabili in base alla definizione fornita dai principi contabili nazionali (OIC 29) – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 73 del 21 marzo 2024

Cooperative OIC adopter – Ristorno ai soci lavoratori

I ristorni ai soci di cooperative, contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP – Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 4 aprile 2024

Misure introdotte dal D.Lgs. n. 1 del 2024 in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali. Le istruzioni delle Entrate – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 E del 2 maggio 2024

Locazioni brevi. Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 per cedolare secca e obblighi degli intermediari- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 E del 10 maggio 2024

Riapertura e ampliamento al 2022 del ravvedimento speciale. Le istruzioni per regolarizzare entro il 31 maggio – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 E del 15 maggio 2024

Dichiarazione precompilata 2024, si parte con l'invio

Dichiarazioni 2024, ok all'invio. I modelli precompilati, disponibili in sola consultazione dallo scorso 30 aprile, possono adesso essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate, con o senza modifiche.

Debutta quest'anno la nuova modalità di compilazione semplificata per aiutare i cittadini a orientarsi con più facilità tra i dati del 730 e fare click in autonomia. Un video sul canale YouTube dell'Agenzia illustra le novità, mentre una nuova guida spiega come accedere, eventualmente integrare i dati e procedere fino all'invio. La scadenza è fissata al 30 settembre per chi presenta il 730 e al 15 ottobre 2024 per chi, invece, utilizza il modello Redditi. Per visualizzare e inviare la dichiarazione occorre entrare nella propria area riservata con Spid, Cie o Cns. In alternativa, è sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia.

Procedura per compensare i crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0". Si deve indicare l'anno di completamento dell'investimento e non l'anno di interconnessione

Con risoluzione n. 25 del 15 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull'utilizzo dei crediti per investimenti "Transizione 4.0". Nel documento di prassi precisato che fermo restando il requisito dell'avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la

l'apposita comunicazione, di cui decreto Mimit del 24 aprile 2024 possono utilizzare in compensazione i crediti d'imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l'anno di completamento dell'investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all'Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

Bilanci enti Terzo settore. Dai Commercialisti la versione aggiornata della relazione dell'organo di controllo

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il modello aggiornato della relazione all'assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) predisposta dall'organo di controllo degli enti del Terzo settore in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre.

Ravvedimento speciale. Le istruzioni per regolarizzare entro il 31 maggio con sanzioni ridotte a 1/18 del minimo

C'è tempo fino al 31 maggio 2024 per beneficiare del ravvedimento speciale e sanare con sanzioni ridotte le violazioni relative alle dichiarazioni per il periodo d'imposta 2022.

Stessa scadenza per usufruire della riapertura dei termini prevista con riferimento alle dichiarazioni presentate per il 2021 e per gli anni precedenti. Con la circolare n. 11/E di oggi l'Agenzia detta istruzioni sulle novità introdotte dal decreto "Milleproroghe" (D.L. n. 215/2023) e dal decreto "Agevolazioni fiscali" (D.L. n. 39/2024).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2024

In questo numero:

– Commenti –

L'interpretazione della norma tributaria: aspetti di riflessione

di Alvisè Bullo e Elena De Campo

Gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e da controllo “formale” che, ai sensi del nuovo art. 6-bis della L. n. 212/2000, sono esclusi dall’obbligo del contraddittorio preventivo
di Enrico Molteni

– Prassi –

Proventi e oneri finanziari per bilancio 2023 e successivi. Procedura per la determinazione dell’ammontare deducibile – Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 17 aprile 2024

– Legislazione –

Il Mef ha emanato il decreto che stabilisce quali atti sono esclusi dall’obbligo del contraddittorio preventivo – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024: «Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212»

Locazioni brevi. Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 per cedolare secca e intermediari

La cedolare secca con aliquota al 26% si applica solo a partire dal secondo immobile dato in locazione. Nulla cambia invece per la prima o unica abitazione affittata che sconta

l'aliquota al 21%.

Con la circolare n. 10 del 10 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni agli uffici sulle novità introdotte sulle locazioni brevi dalla Legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213). Nuove regole anche per gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici di locazioni che, all'atto del pagamento al locatore, dovranno sempre operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% a titolo d'acconto indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario. Il documento di prassi, inoltre, illustra nel dettaglio la disposizione con cui la Legge di Bilancio 2024 adegua la legislazione nazionale al contenuto della sentenza sugli adempimenti fiscali degli intermediari non residenti emanata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 22 dicembre 2022.

Errori nella compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” dichiarazioni 2021 (p.i. 2020). In arrivo le lettere di compliance

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 maggio 2024, prot. n. 221010/2024, individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati

nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2020.

Le modalità attraverso le quali l'Inps mette a disposizione la Certificazione Unica 2024

L'Inps rende note, ai pensionati e alle altre persone che hanno percepito prestazioni nel corso dell'anno 2023, le modalità per ricevere la Certificazione Unica 2024.

Nei tempi previsti sono state, infatti, predisposte la Certificazione Unica Sintetica (CUS – da rilasciare ai propri sostituti) e la Certificazione Unica ordinaria (CU0 – da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate).

Consiglio nazionale dei commercialisti. Online il nuovo sito

È online il nuovo sito istituzionale del Consiglio nazionale dei commercialisti, che cambia veste, adottando un design pulito e conforme alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) per i siti delle Pubbliche amministrazioni.

Il portale integrerà nel tempo nuovi servizi con l'obiettivo di semplificare l'accesso a tutte le informazioni e alle risorse utili per la professione.

Commercialisti, pubblicata nuova versione dei principi di attestazione

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con la partecipazione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, l'Associazione Italiana dei Docenti di Economia aziendale, l'Associazione Professionisti Risanamento d'Impresa e l'Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese, ha pubblicato una nuova versione dei Principi di attestazione dei piani di risanamento. Il precedente risaliva a quasi dieci anni fa.

Il nuovo testo era stato posto nelle scorse settimane in pubblica consultazione.

Considerati gli elementi di novità introdotti dal Codice della crisi, i Principi di attestazione sono stati arricchiti nei contenuti in più parti. Nella nuova versione viene esaminata l'attività dell'attestatore negli strumenti di regolazione della crisi del gruppo di impresa cui è dedicato il paragrafo 10 dei Principi; si sono fornite le indicazioni necessarie per la valutazione della convenienza della proposta e miglior soddisfacimento dei creditori, rivedendo e ampiamente integrando il paragrafo 7; si sono corredati i Principi di quattro allegati tecnici, riservando l'allegato 3 alle indicazioni per la stesura delle attestazioni previste dagli artt. 63 e 88 del Codice della crisi in tema di transazione

contributiva e previdenziale.

Pronti i software di compilazione dei modelli dichiarativi 2024

On line sul sito dell'Agenzia delle Entrate le applicazioni per predisporre le dichiarazioni 2024.

PVC emessi dal 30 aprile 2024. Pronto il modello per la definizione agevolata

On-line il [fac simile](#) dell'Agenzia delle entrate per l'**adesione ai verbali di constatazione, emessi dal 30 aprile 2024**, entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. **In pratica, pari ad un sesto del minimo.**

Di seguito, un breve guida all'utilizzo del "nuovo" istituto definitorio.

L'[articolo 1 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13](#) con la **lettera d)** del comma 1, ha introdotto la possibilità per il contribuente (nuovo articolo 5-*quater* del decreto

legislativo 19 giugno 1997, n. 218, rubricato: ***Adesione ai verbali di constatazione***) di **aderire alle risultanze dei PVC, emessi dal 30 aprile 2024**, redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, **entro 30 giorni dalla relativa consegna**, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. **In pratica, pari ad un sesto del minimo.**

L'adesione del contribuente è strutturata **con due distinti percorsi, differenziati** a seconda che l'adesione stessa avvenga **senza condizioni** ovvero sia **condizionata** dalla rimozione di errori manifesti.

Il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire nelle forme previste dal successivo art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 (e cioè **entro 20 giorni** dalla definizione prevista dal comma 1 del citato art. 8). Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il **termine di 20 giorni** indicato nel richiamato comma 1 dell'art. 8. Le rate successive alla prima devono essere versate entro **l'ultimo giorno di ciascun trimestre**. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.

Ai fini dell'adesione il contribuente deve presentare, entro il **trentesimo giorno successivo a quello della consegna** del processo verbale di constatazione, **una comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate** territorialmente competente per il periodo d'imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché all'Organo verificatore (l'Ufficio dell'ente che ha redatto il verbale).

Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a più annualità d'imposta (o a più imposte), la cui competenza è di diversi Uffici dell'Agenzia delle entrate, il **contribuente deve inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate.**

La [comunicazione, \(vedi, fac simile\)](#) va consegnata o inviata agli [Uffici competenti](#) e agli Organi verificatori. Gli indirizzi Pec degli uffici e dei nuclei operativi possono essere reperiti nei siti web dell'[Agenzia delle entrate](#) e della [Guardia di finanza](#).

Nella **comunicazione** devono essere indicati i seguenti elementi:

- il soggetto verificato con i relativi dati anagrafici e recapiti presso cui ricevere eventuali comunicazioni;
- **la data di consegna del processo verbale** di constatazione oggetto dell'adesione;
- gli uffici e l'organo verificatore destinatari della comunicazione;
- tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel processo verbale oggetto di adesione;
- nel caso di comunicazione di adesione ***condizionata*** (vedi, *infra*) l'indicazione **puntuale e motivata degli errori manifesti** presenti nel PVC di cui si chiede la rimozione;
- la sottoscrizione della comunicazione.

Il contribuente può optare per l'adesione al processo verbale di constatazione presentando **via PEC**, oppure in Ufficio, o **per raccomandata A/R (allegando copia del documento di riconoscimento)** la [suddetta comunicazione](#) **senza condizioni** oppure **condizionandola** alla rimozione degli errori manifesti.

Nel caso di adesione “condizionata” ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell’articolo 5-*quater* D.Lgs. n. 218 del 1997, l’organo che ha redatto il verbale, **nei dieci giorni successivi alla comunicazione**, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. In pratica, l’organo verificatore, **entro 10 giorni** dalla data di ricezione della comunicazione, può correggere tali errori **mediante aggiornamento del verbale, inviando al contribuente (al recapito indicato nella comunicazione) e all’indirizzo PEC del competente ufficio dell’Agenzia** una comunicazione in cui sono indicati i motivi dell’accoglimento e la correzione dell’errore manifesto.

Nel caso di “adesione non condizionata”, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate **notifica l’atto di definizione** dell’accertamento parziale recante le indicazioni previste dall’articolo 7 D.Lgs. n. 218 del 1997.

Nel caso di “adesione condizionata” il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate da parte dell’organo che ha redatto il verbale. **In pratica, i 60 giorni per la notifica dell’atto di definizione decorrono dalla data di comunicazione con la quale l’organo verificatore informa il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di aver provveduto all’aggiornamento del verbale oggetto di definizione.**

In caso di mancato recepimento della correzione dei rilievi da parte dell’organo che ha emesso il PVC, **al contribuente è comunque attribuita la possibilità di aderire, senza condizioni, alla totalità dei rilievi definibili constatati**

nel PVC, presentando una nuova comunicazione, purché non siano ancora decorsi i 30 giorni dalla data di consegna del verbale.

Come anticipato, entro **ulteriori 20 giorni dalla ricezione dell'atto di definizione** il contribuente deve versare quanto dovuto, con le stesse modalità previste per l'accertamento con adesione, ovvero:

- in unica soluzione;
- in 8 rate trimestrali oppure in sedici rate trimestrali in caso di importi superiori a euro 50.000, con **prima rata versata sempre entro i 20 giorni dalla notifica,**

utilizzando i dati presenti nel del modello F24 o F23 allegato all'atto di definizione notificato.

Per effetto del nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 8 D.Lgs. n. 218 del 1997, qualora l'adesione riguardi violazioni inerenti **crediti di imposta e agevolativi indebitamente utilizzati in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, **non è possibile avvalersi della rateazione**; in tal caso il versamento delle somme dovute deve avvenire necessariamente in unica soluzione e **senza possibilità di compensazione** ai sensi del citato articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

In caso di mancato pagamento nei termini delle somme dovute nell'atto di definizione, **il competente ufficio dell'Agenzia provvede all'iscrizione a ruolo delle stesse.**

Nella disposizione è specificato che fino alla comunicazione dell'atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l'accertamento restano sospesi.

In pratica, opera una sospensione dei termini dell'accertamento per 30 giorni, per consentire l'adesione del contribuente.

Come detto, l'adesione deve riguardare il contenuto integrale del PVC, ma può essere "condizionata" alla rimozione da parte dell'Amministrazione finanziaria degli «*errori manifesti*», che l'organo che ha redatto il verbale può correggere entro dieci giorni. Pertanto, l'adesione deve necessariamente riguardare tutte le violazioni sostanziali e quelle relative agli obblighi contabili ad esse prodromiche (ossia quelle funzionali all'evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono) constatate nel processo verbale e tutti i periodi di imposta. Inoltre, qualora il **processo verbale riguardi più periodi d'imposta**, non può essere scelto il periodo o i periodi d'imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità dei periodi d'imposta e delle violazioni definibili constatate nel processo verbale.

In caso di pluralità di periodi di imposta non è possibile presentare una istanza condizionata per alcune annualità e non condizionata per altre. Considerato che l'adesione deve riguardare il contenuto "*integrale*" del verbale, nel caso in cui il contribuente intenda richiedere la rimozione di errori manifesti per un solo periodo di imposta dei molteplici presenti nel verbale, **dovrà presentare una sola istanza condizionata relativa a tutti i periodi di imposta regolarizzabili** (compresi quelli per cui non è richiesta la rimozione di errori manifesti), con la conseguenza che il mancato accoglimento della richiesta di rimozione degli errori manifesti (relativi ai rilievi inerenti un solo periodo di imposta) determinerà la mancata adesione al verbale per tutti i periodi di imposta presenti nel verbale e indicati nell'istanza condizionata.

Pertanto, se i rilievi contenuti nella sua interezza nel PVC si ritengono infondati, si può optare per il ravvedimento di solo alcuni rilievi ritenuti fondati (con riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo essendosi in presenza del PVC ex D.Lgs. 472/97, art. 13, comma 1, lett. *b-quater*) e

l'attesa del residuale accertamento sugli altri rilievi, **rispetto ai quali potrà decidersi di ricorrere ovvero di utilizzare altri istituti definitivi**. Si ricorda a tal proposito che la citata lettera *b-quater*) prevede sanzioni ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, **avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4**, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-*bis*, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La norma ricalca, nel contenuto, un **analogo istituto definitorio** disposto dall'abrogato art. 5-*bis* del medesimo D.Lgs. n. 218 del 1997 (inserito dall'art. 83, comma 18, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, abrogato dall'art. 1, comma 637, lett. c), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015), da cui si differenzia sotto il profilo dell'ambito applicativo, **che ora interessa i PVC di ogni genere**, e non solo quelli che consentono «*l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*».

Inoltre, nel nuovo istituto è prevista l'**adesione condizionata** ed è applicabile ai comparti impositivi delle **altre imposte indirette diverse dall'IVA**: ad esempio, imposta di registro o le imposte ipocatastali. (Cfr. il richiamo dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997).

Quindi è possibile definire le violazioni in materia di:

- IRPEF e IRES e relative ritenute e addizionali
- Imposte sostitutive
- IVA
- IRAP
- IVIE
- IVAFE
- Imposta di registro
- Imposta ipotecaria/catastale
- Imposte sulle successioni e donazioni
- Imposta sulle assicurazioni
- Crediti di imposta e agevolativi
- Contributi previdenziali determinati in base alle dichiarazioni dei redditi.

In conformità, al disposto dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 1997, sui contributi previdenziali oggetto di definizione non dovrebbero essere applicate sanzioni ed interessi.

Quanto al perfezionamento dell'adesione, in analogia con la "vecchia" disciplina dell'adesione ai PVC si può affermare che questo si configura, indipendentemente dal successivo pagamento delle somme dovute, con la notifica al contribuente dell'atto di definizione. (Vedi, in quanto compatibili, gli orientamenti elaborati dall'Agenzia delle entrate in relazione a quella previgente con la [circolare del 17 settembre 2008, n. 55/E – in "Finanza & Fisco" n. 33/2008, pag. 2974](#)).

Si evidenzia che l'introduzione dell'art. 5-*quater* nel D.Lgs. 218/97 concede **solo con un intervallo di 30 giorni per l'adesione al PVC**. Mentre, il nuovo art. 6-*bis* dello Statuto, da una parte generalizza il principio del contraddittorio, dall'altra posticipa la sua instaurazione dal momento della redazione del PVC a quello della comunicazione dello schema di atto impositivo. Ne deriva che il diritto al contraddittorio può risultare indebolito **in contrapposizione al preciso principio di delega** che

espressamente dispone l'«*estensione del livello di maggior tutela previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000*» (Così, art. 17, comma 1, lett. b), n. 4, della legge delega); la facoltà di presentare controdeduzioni allo schema di atto ex comma 3, art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 è sicuramente meno efficace del **contraddittorio anticipato**, previsto dall'abrogato art. 12, comma 7, del medesimo Statuto dei diritti del contribuente.

Ipotesi particolari di definizione

Alcune precisazioni si rendono necessarie con riferimento alle ipotesi in cui il processo verbale di constatazione riguardi contribuenti che, per espresse disposizioni di legge, non hanno la qualità di soggetti d'imposta per tutti i tributi che possono formare oggetto di definizione.

Come precisa l'Agenzia delle entrate nella sezione del proprio sito dedicata all'adesione al processo verbale di constatazione, l'istituto definitorio si perfeziona con la notifica dell'atto di definizione, prescindendo dal pagamento dell'intero o della prima rata entro i termini precedentemente enunciati.

Con riferimento ai soggetti "*trasparenti*" (**società di persone, Srl trasparenti, Trust, ecc**), l'eventuale definizione dei soci/beneficiari è **successiva alla definizione della società/trust**, non potendo il socio/beneficiario definire la propria posizione sulla base di un verbale non definito dalla società partecipata o dal trust.

In presenza di un maggior reddito constatato nel processo verbale consegnato alla società partecipata/trust, a seguito

di richiesta di adesione e conseguente notifica dell'atto di definizione alla stessa, **l'ufficio provvederà ad inviare ai soci/beneficiari una richiesta di adesione in merito al reddito ad essi attribuibile.**

I soci/beneficiari possono definire la propria posizione previo invio della comunicazione di adesione **entro i 30 giorni successivi alla notifica dell'atto di definizione** (con versamento da effettuare entro ulteriori **20 giorni**, in unica soluzione o a rate) o rinunciare attendendo l'accertamento parziale dell'ufficio per la quota di reddito ed essi imputabile.

Per quanto concerne i soggetti in regime di consolidato, la comunicazione può essere presentata sia dalla consolidata sia dalla consolidante; ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera c), del TUIR, è onere della consolidata nei cui confronti è stato redatto un processo verbale di constatazione contenente rilievi accertabili con l'atto unico, portare a conoscenza della consolidante l'avvenuta consegna dello stesso.

La comunicazione va presentata oltre che all'organo verificatore, all'ufficio dell'Agenzia competente nei confronti della consolidata. Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società che lo presenta (consolidata o consolidante).

L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale sia alla consolidata che alla consolidante; la consolidata o la consolidante procederanno al pagamento nei modi e nei termini sopra indicati.

Gli uffici forniscono l'assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.

Istanza di scomputo delle perdite

Qualora i contribuenti intendano avvalersi della facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite, trasmettono in via telematica il [Modello IPEC](#) e/o [Modello IPEA](#), contestualmente alla presentazione della comunicazione di adesione al verbale.

[Link al modello di “Comunicazione di adesione ai processi verbali di constatazione” – Articolo 5-quater del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218](#)

Misure introdotte dal D.Lgs. n. 1 del 2024 in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali. Le istruzioni delle Entrate

Adempimenti più snelli e servizi digitali rafforzati. Con la circolare n. 9 del 2 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate detta istruzioni agli uffici con riguardo alle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal D.Lgs. n. 1/2024 in attuazione della Delega fiscale.

Tra le novità, stop all'invio di comunicazioni e inviti da

parte del Fisco nei mesi di agosto e dicembre, nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi e progressiva estensione della piattaforma “PagoPA” per i pagamenti. In particolare, l’esame delle nuove misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di adempimenti fiscali è suddiviso in quattro paragrafi, dedicati alle semplificazioni relative al pagamento dei tributi, alla razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, al potenziamento dei servizi digitali e ai periodi di sospensione per le comunicazioni e gli inviti ai contribuenti. La circolare illustra le novità anche con alcuni esempi.

Schema del D.Lgs. per la revisione del regime impositivo IRPEF. Introdotto il principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito da lavoro autonomo

Nella bozza di decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES), in analogia a quanto già previsto per i redditi di lavoro dipendente, introdotto per la determinazione del

reddito di lavoro autonomo il principio di omnicomprensività.

Il decreto-legge PNRR è stato convertito in legge: le novità in materia di lavoro

Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 19/L alla Gazzetta Ufficiale, n. 100 del 30 aprile 2024, la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».

Sulle previsioni in materia di lavoro inserite nel D.L. n. 19/2024 (qui il dettaglio), in sede di conversione sono intervenute le seguenti modifiche:

in materia di trattamento del personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto, si prevede l'obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (il testo originario del Decreto faceva riferimento a quello maggiormente applicato) applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto;